



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.725 DEL 11-06-2020**

Registro Generale 748

Matelica, li 08-07-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ART. 167, COMMA 4, LETTERA A) E ART. N. 181 DEL D.LGS N. 42/04. OPERE ESEGUITE IN LOC. RASTIA OGGETTO DI RICHIESTA DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE N. 724/94. IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. RICHIEDENTE: AFRODISI ANTONELLI ANTONIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che:

- con istanza presentata in data 28/02/1995 ed acquisita al Prot. n. 2793, il Sig. AFRODISI ANTONELLI ANTONIO, residente a Matelica in Via F. Nuzi n. 8, presentava istanza di sanatoria edilizia ai sensi della Legge n. 724/1994 per opere eseguite in assenza di Titoli Abilitativi, consistenti nella realizzazione di un manufatto ad uso magazzino presso l'area sita in Voc. Castello di Rastia e distinta in catasto al Foglio n. 20 Particella n. 32;
- con nota Prot. n. 4013 del 28/02/2020 il Comune di Matelica trasmetteva l'istanza, e relativi allegati, alla competente Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza;
- con nota Prot. n. 5567 del 18/03/2020, pervenuta in data 19/03/2020 ed acquisita al Prot. n. 4880, la Soprintendenza esprimeva parere favorevole al mantenimento delle opere alle seguenti condizioni:
 - *il manufatto sia rivestito in legno sulle pareti verticali ed in materiale simil coppo in copertura;*

Atteso che, come rilevato dall'istruttoria dell'Ufficio Tecnico, il fabbricato oggetto dell'intervento edilizio ricade:

1. *all'interno della fascia di tutela del fosso di Rastia ai sensi del D.L.vo n. 42/04 (ex Legge n. 431/85);*
2. *In zona territoriale P.d.R. della Frazione Rastia (alla data del 06/09/1985 la zona non era demilimata come zona "A" o "B") del vigente Piano Regolatore Generale;*



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Ritenuto quindi procede al rilascio dell'Accertamento di Conformità ai sensi dell'Art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per l'intervento di realizzazione manufatto ad uso magazzino presso l'area sita in Voc. Castello di Rastia, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Atteso dover irrogare anche una sanzione pecunaria considerato che il D.M. del 26/09/1997 prevede che il rilascio delle sanatorie ricadenti all'interno delle aree di tutela siano assoggettate ad un'indennità risarcitoria così come stabilito dall'art. 169 del D.lgs. n. 42/2004 commisurata al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, da applicarsi anche in presenza di un danno pari a zero;

Considerato, inoltre, che con circolare n. 1795-II-G del 08.07.1991 emessa dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali viene ribadito che le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 1497/39 (art. 167 del D.Lgs 42/2004), in quanto tendenti a colpire coloro che non ottemperano agli obblighi e agli ordini contenuti nella legge stessa devono essere comminate anche in presenza del solo comportamento colposo o doloso da parte di chi ha commesso l'abuso, prescindendo dall'esistenza del danno ambientale. La difficoltà di individuare un parametro che consenta l'irrogazione della suddetta sanzione potrebbe trovare conforto in una lettura della legge che consenta di leggere separatamente i due parametri individuati nel citato art. 15 e cioè in mancanza del danno ambientale la sanzione dovrebbe essere commisurata al profitto conseguito e, pertanto, una volta accertata la violazione, è atto dovuto l'irrogazione della sanzione da parte dell'Ente delegato o subdelegato;

Atteso che la tipologia dell'abuso che ha determinato la difformità è configurabile quale: "...Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume....." di cui alla tipologia "7" della tabella allegata alla Legge n. 47 del 28/12/1985, e che per tale tipologia il citato D.M. 26/09/1997 prevede una sanzione pari ad Euro 258,23 (diconsi Euro duecentocinquantotto virgola 23);

Appurato che l'Art. 4 del D.M. 26/09/1997 indica come misura minima quella indicata nello schema ivi predisposto pari ad Euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola 23);

Ritenuto quindi applicare la tipologia "7" della tabella allegata alla Legge n. 47 del 28/02/1985 e quindi la somma di Euro 258,23 (diconsi Euro duecentocinquantotto virgola 23) quale sanzione da irrogare ai sensi del citato art. 167 del D.Lgs 42/2004;

Verificato dover accertare la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in difformità da Titoli Abilitativi consistenti in modifiche interne a capannone uffici/rimessa e diverso posizionamento di aperture del medesimo fabbricato, modifiche all'impianto produttivo per formazione vasche di stoccaggio additivi, formazione box ricovero copressore, formazione deposito e distribuzione carburante, adeguamento locale macchine e diversa distribuzione dell'area di stoccaggio inerti;

Visti i decreti sindacali n. 29/2019 e n. 30/2019, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA



Città di Matelica

Provincia di Macerata

1. Le premesse e gli atti da esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Accertare la compatibilità paesaggistica dell'intervento di "Accertamento di conformità ai sensi dell'Art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 perchè situato all'interno della fascia di tutela del fosso di Rastia ai sensi del D.L.vo n. 42/04;
3. applicare alle opere eseguite in difformità da titoli abilitativi l'indennità risarcitoria stabilita in euro 258,23 (diconsi Euro duecentocinquantaotto virgola 23);
4. di richiedere al Sig. AFRODISI ANTONELLI ANTONIO, nato a Matelica il 28/05/1935 ed ivi residente in Via F. Nuzi n. 8, Codice Fiscale: FRDNTN35E28F051A, il pagamento dell'indennità risarcitoria pari ad EURO 258,23 quale profitto conseguito dai lavori eseguiti in difformità di Titoli Abilitativi presso l'area sita in Voc. Castello di Rastia e distinta in catasto al Foglio n. 20 Particella n. 32 (oggi sub 4) specificando che il versamento della sanzione dovrà essere eseguito entro giorni quindici dalla data di comunicazione del presente provvedimento con versamento effettuato direttamente alla tesoreria comunale presso UBI BANCA S.p.A. - Agenzia di Matelica - sita in Viale Martiri della Libertà n. 31, oppure con bollettino di conto corrente postale n. 14493621 intestato a: Comune di Matelica Servizio Tesoreria, oppure bonifico bancario presso UBI BANCA S.p.A. - Agenzia di Matelica Codice IBAN IT40C0311168950000000008389 BIC/SWIFT: BLOPIT22 Intestato a: Comune di Matelica Servizi Tesoreria, con la seguente causale: "versamento sanzione art. 167 D.LGS. 42/2004 Ditta: AFRODISI ANTONELLI ANTONIO";

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della normativa vigente.

- trasmettere copia del presente atto alla competente Soprintendenza per opportuna conoscenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Medori Daniela

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Matelica, li 07-07-2020

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====